

DELIBERA N. 221 DEL 21.12.2009

OGGETTO:APPROVAZIONE PROGETTI PER L'IMPIEGO DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (L.R. 11/2009 e Regolamento di applicazione DPR. 206/2009).

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il tessuto economico e sociale del Comune di Polcenigo e dell'intera Provincia di Pordenone è interessato da numerose situazioni di grave crisi occupazionale, che ha portato anche lavoratori residenti a Polcenigo ad essere collocati in cassa integrazione guadagni o ad essere posti in mobilità ovvero ancora a perdere il posto di lavoro;

Che l'Amministrazione Comunale intende dar vita ad alcune misure di contrasto alla crisi;

Che le Amministrazioni Comunali, in base a quanto disposto dalle leggi 451/94, 608/97 e 196/97, come organicamente recepito nel D.Lgs.1 dicembre 1997 n.468, e da ultimo riordinati con il D.Lgs. 28 febbraio 2000 n.81, possono utilizzare categorie svantaggiate (persone iscritte nelle liste di mobilità) in lavori socialmente utili;

Vista la legge 4 giugno 2009, n. 11, "Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici" che, all'art. 24, disciplina modalità e procedure per l'avvio e la realizzazione di progetti a favore di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali, attraverso prestazioni di attività socialmente utili;

Visto, altresì, il regolamento di attuazione di attuazione, che contiene la misura, i criteri e le modalità di concessione dei contributi, nonché le modalità di presentazione dei progetti, emanato con D.P.Reg. 206/2009, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 30 del 29 luglio 2009;

Atteso che i progetti vanno redatti per l'impiego di lavoratori, percettori di trattamenti previdenziali, residenti nel comune o nell'area territoriale di competenza del Centro per l'impiego dove si svolgono le prestazioni;

Che i progetti di attività socialmente utili devono contenere:

a) l'oggetto della prestazione;

b) il numero massimo dei lavoratori richiesti per la prestazione;

c) la durata della prestazione;

d) le ore di impegno settimanale della prestazione richiesta a ogni lavoratore;

e) il livello di inquadramento e la retribuzione oraria, al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali, secondo quanto previsto dal comma 6;

f) la previsione della copertura assicurativa INAIL e della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, nonché il rimborso delle spese di trasporto sostenute dal lavoratore per raggiungere il luogo della prestazione;

g) il costo complessivo del progetto;

Precisato che la durata dei progetti di attività socialmente utili non può essere superiore a 12 mesi;

Che l'utilizzo dei lavoratori nei progetti di attività socialmente utili non può comunque superare il periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale, di trattamento di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione, percepito dal medesimo lavoratore;

Precisato inoltre che le ore di impegno della prestazione di lavori socialmente utili fino alla durata di 20 ore settimanali non sono retribuite e sono coperte esclusivamente dal trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione, comunque spettante;

Atteso che le ore di impegno della prestazione di lavori socialmente eccedenti il limite di 20 ore settimanali, non superiore comunque al normale orario di lavoro stabilito dai contratti di lavoro dell'Amministrazione pubblica, sono retribuite da un importo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali, prevista per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso l'Amministrazione pubblica;

Posto che le prestazioni di attività socialmente utili non determinano l'instaurazione di un rapporto di lavoro tra lavoratore e Amministrazione pubblica;

Precisato che per i progetti di attività socialmente utili è riconosciuto:

a) un contributo pari all'80% dell'importo di cui al comma 6 dell'articolo 4 a carico delle risorse regionali, rimanendo carico dell'Amministrazione che ha presentato il progetto il restante 20%;

b) un contributo fisso di euro 200, interamente a carico delle risorse regionali, per ogni lavoratore impegnato nel progetto, a copertura delle spese assicurative e di trasporto;

Visti gli allegati progetti di impiego redatti dal Responsabile del Servizio Sociale su indicazione dell'Assessore all'Assistenza, che prevedono un impegno di n. 6 lavoratori nei profili professionali analiticamente indicati nei rispettivi bandi;

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio Sociale e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

ALL'UNANIMITA' di voti favorevoli, espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) **di approvare**, ai sensi del Decreto del Presidente della Regione del 16.07.2009, n. 0206/Pres. "Regolamento Regionale per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno dei progetti di lavori socialmente utili ai sensi dell'art. 24 della L.R. 04.06.2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), n. 2 progetti per l'attuazione di Lavori Socialmente Utili allegati alla presente deliberazione alle lettere "A" e "B";
- 2) **di chiedere** al Centro per l'Impiego di Sacile (CPI), competente per territorio, l'avvio di n. 6 lavoratori con precedenza ai residenti in questo Comune, percettori dei trattamenti previdenziali di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del Regolamento di cui al precedente punto 1);
- 3) **di incaricare** il Sindaco a presentare alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale lavoro, università e ricerca - Servizio Lavoro di Trieste, domanda di contributo per gli allegati progetti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al precedente punto 1);
- 4) **di dare atto** che all'attivazione concreta dei suddetti progetti si procederà subordinatamente all'approvazione degli stessi da parte della competente Direzione Regionale e previa comunicazione di assegnazione del contributo;
- 5) **di dare atto** che la spesa complessiva per la realizzazione dei progetti oggetto del presente atto è quantificata in presunti € 56.034,18, differenza tra il trattamento previdenziale percepito e quello corrispondente alla categoria professionale in cui i lavoratori vengono impiegati, per la durata del progetto che è di mesi dodici, e che relativamente alla stessa, ai sensi del Regolamento Regionale di cui al punto 1) è riconosciuto:
 - a) un contributo pari all'80% dell'importo di cui al comma 6) dell'art. 4 a carico delle risorse regionali, rimanendo a carico dell'Amministrazione che ha presentato il progetto il restante 20%;
 - b) un contributo fisso di € 200,00 interamente a carico delle risorse regionali, per ogni lavoratore impegnato nel progetto, a copertura delle spese assicurative e di trasporto;
- 6) **di dare atto** che il cofinanziamento a carico del bilancio dell'Ente, subordinatamente all'approvazione del progetto da parte della competente Direzione Regionale e alla concessione del contributo, rimane quantificato in presunti € 16.615,43, che troverà copertura nel Bilancio di Previsione 2010 in fase di predisposizione;
- 7) **di dare atto** che sono incaricati a dare attuazione al presente provvedimento, al fine dell'ottenimento del contributo e della gestione del personale, rispettivamente i Responsabili del Servizio Sociale e del Servizio Personale, mentre sono interessati degli aspetti organizzativi dei dipendenti LSU i Responsabili citati nei progetti allegati "A" e "B";
- 8) **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.17, comma 12, della L.R. n. 17/2004.

* * * * *